

ORDINE DELLE OPERAZIONI

(ALLEGATO C AL CCNI SOTTOSCRITTO IL 14.1.2005).

di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli 6/2/2005

I trasferimenti (mobilità territoriale) ed i passaggi di cattedra e di ruolo (mobilità professionale) del personale docente costituiscono una procedura davvero complessa. Sono infatti previste delle sequenze in base al comune ed alla provincia di titolarità del docente ed una serie di precedenze riferite a particolari situazioni soggettive dei partecipanti.

La procedura si avvale del sistema di elaborazione dati del Ministero che attualizza la normativa di riferimento risalente al Contratto integrativo nazionale del 14.1.2005 ed all'O.M. n.6 del 19.1.2005.

Di seguito viene rielaborata la sequenza di effettuazione dei trasferimenti e dei passaggi riportata nell'allegato C al CCNI, con un dettaglio delle diverse operazioni e dei criteri di effettuazione delle stesse.

In via preliminare occorre dire che la mobilità viene realizzata attraverso tre distinte fasi; ciascuna di esse prevede poi un ordine di operazioni alle quali partecipano i docenti ordinati in base al punteggio complessivo per titoli, servizi ed esigenze di famiglia, ricavati dalla tabella di valutazione; a parità di punteggio prevale il docente con una maggiore età anagrafica.

Il docente, trattato dal sistema in base all'ordine così determinato, parteciperà all'assegnazione delle sedi disponibili in quel particolare movimento ed in base alle preferenze che lo stesso ha indicato nel modulo-domanda e ovviamente in riferimento alle tipologie richieste (cattedre orario, corsi per la formazione e l'educazione dell'età adulta, tipologie di sostegno, corsi serali, cattedre orario nello stesso o in diverso comune, etc).

Passiamo ad esporre le sequenze operative della mobilità.

EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE.

La prima fase riguarda il movimento all'interno di ciascuno dei comuni che compongono la provincia. Il sistema seleziona tutte le domande presentate dai docenti titolari di un determinato comune ovvero di coloro che, pur titolari fuori di esso, godono di particolari forme di precedenze. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.

Nell'ambito di questa fase non viene attribuito alcun punteggio per le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella di valutazione allegata al CCNI.

Nell'ambito di questa fase l'ordine sarà il seguente:

SEQUENZA DEI MOVIMENTI	MODALITÀ E CONDIZIONI
<p>1) Per la scuola elementare, trasferimenti a domanda nell' ambito del circolo o istituto comprensivo di titolarità tra i posti dell'organico funzionale (comune e di ogni specifica lingua straniera).</p>	<p>Il trasferimento da posto comune a lingua straniera comporta che il docente non potrà richiedere per un triennio il trasferimento su posto comune nell' ambito dello stesso circolo.</p>
<p>2) Trasferimenti a domanda dei docenti non vedenti</p>	<p>Anche se provenienti da comune diverso.</p>
<p>3) Trasferimenti a domanda dei docenti emodializzati</p>	<p>Anche se provenienti da comune diverso.</p>
<p>4) Trasferimenti a domanda dei docenti che hanno richiesto di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola o nel centro territoriale di precedente titolarità, e dai quali siano stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, nel quinquennio precedente;</p> <p>per la scuola secondaria di II grado, trasferimento a domanda dei docenti soprannumerari in istituti oggetto di unificazioni nell'ambito dello stesso comune (art. 20 comma 1 lettera A del Contratto);</p> <p>per la scuola secondaria di I e di II grado, trasferimento dei docenti soprannumerari in seguito alle operazioni di razionalizzazione che hanno comportato l'attribuzione delle classi di un istituto o scuola a più istituti o scuole dello stesso grado, ordine e tipo funzionante nello stesso comune (art. 20 lettera C del Contratto).</p> <p>A questa fase partecipa anche il docente trasferito d'ufficio in scuola di comune diverso. In quest'ultimo caso, se il docente</p>	<p>Condizioni per avere tale precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver presentato domanda di trasferimento, per ciascun anno del quinquennio, per il rientro nella scuola di precedente titolarità; - richiedere, come prima preferenza, la scuola oggetto del rientro in modo puntuale o come preferenza sintetica che la comprende (distretto o comune). Nel caso che la scuola sia stata coinvolta in operazioni di razionalizzazione, occorre indicare la scuola a cui la stessa va a corrispondere; - riportare la denominazione della scuola nel modulo-domanda; - presentare apposita dichiarazione in merito alle seguenti circostanze: - avvenuto trasferimento d'ufficio, ovvero, a domanda condizionata con l'indicazione dell'anno in cui lo stesso si è verificato; - di aver richiesto per ciascun anno del quinquennio il rientro. <p>L'obbligo della dichiarazione viene soddisfatto anche attraverso la sola compilazione dell'allegato F (seconda parte), concernente la dichiarazione di servizio continua-</p>

<p>non ottiene il rientro per mancanza di disponibilità, parteciperà al movimento di cui al punto 9) per altre scuole del comune.</p> <p>Per la scuola elementare, tranne che per la scuola speciale, la precedenza è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente è stato trasferito d' ufficio.</p>	<p>tivo, riportando tutte le notizie esposte in precedenza.</p> <p>In caso di più richiedenti il rientro nella stessa scuola, si fa riferimento al punteggio ed a parità di punteggio all'età, a prescindere quindi dall'anno in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio.</p>
<p>5) Per la scuola secondaria di II grado,</p> <p>a) trasferimenti dal corso diurno a quello serale funzionanti nello stesso istituto e viceversa</p> <p>b) trasferimenti nell'ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondario Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell'ambito del comune</p>	<p>Gli istituti che comprendono corsi serali sono caratterizzati da un codice meccanografico diverso dal corso diurno dello stesso istituto, in quanto individuati da un proprio impianto d'organico.</p> <p>E' necessario, pertanto, indicare sul modulo-domanda il relativo codice in modo specifico; in caso di indicazione di una preferenza sintetica (codice distrettuale ovvero comunale), è necessario contrassegnare la casella del modulo-domanda relativa alla volontà di partecipazione ai corsi serali.</p>
<p>6) Trasferimenti a domanda dei docenti portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge 104/92, che hanno bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia), portatori di handicap grave di cui all'art. 33 comma 6 legge 104/92.</p>	<p>Occorre aver allegato alla domanda il certificato rilasciato dalla Commissione medica dell'A.S.L.</p>
<p>7) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 31 Titolo II del CCNI.</p>	<p>Tale precedenza spetta ai docenti che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie. Tali posti sono richiedibili con l'indicazione specifica, sul modulo-domanda, del codice meccanografico e della denominazione in chiaro. Chi chiede, pertanto, il codice del distretto non partecipa al movimento su questi posti</p>

<p>8) Trasferimenti a domanda nell'ambito del comune.</p> <p>A questa fase partecipano anche i docenti individuati come soprannumerari sull'organico di diritto per il prossimo anno scolastico. Gli stessi partecipano senza alcun diritto di precedenza rispetto ai docenti non in soprannumero.</p>	<p>Ogni docente verrà trattato con il punteggio che gli compete; a parità di punti precede il docente con maggiore età anagrafica. Verranno assegnate le scuole in base all'ordine delle preferenze ed alle tipologie espresse. La richiesta per i corsi E.D.A. va fatta riportando il codice meccanografico specifico.</p>
<p>9)Trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti d'ufficio, o a domanda condizionata, in altro comune, e che hanno richiesto la precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità.</p> <p>Trasferimenti dei docenti titolari delle scuole ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel comune di precedente titolarità; la precedenza spetta per un quinquennio a decorrere dall'a.s. successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.</p>	<p>Per i docenti di scuola elementare o materna per comune di precedente titolarità, si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola materna di precedente titolarità. E' necessario aver indicato, nell'apposito riquadro del modulo-domanda, la scuola o il comune dal quale è avvenuto il trasferimento d'ufficio, ovvero, in assenza di posti disponibili in riferimento alla tipologia ed al ruolo cui appartiene il docente, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità.</p> <p>Non viene calcolato il punteggio relativo alle esigenze di famiglia limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità.</p>
<p>10) Trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero nell'ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto che non hanno presentato domanda, ovvero che, pur avendola presentata, non hanno ottenuto il trasferimento nel movimento precedente.</p>	<p>A questa fase si partecipa con il punteggio del trasferimento d'ufficio rilevato nella graduatoria interna d'istituto. Il sistema assegna le sedi in base al criterio di viciniorità alla scuola di titolarità, sulla scorta delle indicazioni riportate in apposite tabelle predisposte dal CSA.</p>

EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE

La seconda fase riguarda i trasferimenti da un comune all'altro nell'ambito della provincia di titolarità. Vi partecipano anche le seguenti categorie di personale:

- i titolari dei centri territoriali;
- i titolari della dotazione organica provinciale (D.O.P.) nella scuola media;
- i docenti titolari di sostegno che abbiano chiesto di transitare sui posti curricolari anche se coincidenti con il comune nel quale sono titolari;
- docenti titolari di posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole situate nella stessa provincia, anche se il trasferimento è richiesto per scuole dello stesso comune di titolarità.

Per la scuola secondaria detti trasferimenti possono aver luogo solo in presenza di disponibilità nel posto o classe di concorso richiesta.

Nell'ambito di ciascuna delle predette operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio il punteggio, considerato valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai Dirigenti Scolastici (o per i titolari su D.O.P. dai CSA) in sede di formulazione delle graduatorie d'Istituto, compilate in base alle relative disposizioni del CCNI. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

Nell'ambito di questa fase viene attribuito alcun punteggio per le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella di valutazione allegata al CCNI

Vediamo in dettaglio la sequenza delle operazioni:

<p>1) Trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari non soddisfatti nel corso dei trasferimenti della I FASE (comunale).</p>	<p>A questa fase si partecipa con il punteggio del trasferimento d'ufficio rilevato nella graduatoria interna d'Istituto.</p> <p>Il sistema assegna le sedi sui Comuni vicini a quello di titolarità, sulla scorta delle indicazioni riportate in apposite tabelle predisposte dal CSA.</p>
<p>2) Trasferimenti a domanda dei docenti portatori di handicap di cui al punto III) dell'art. 7 - TITOLO I del CCNI) ivi compresi i docenti che hanno bisogno, per gravi motivi di salute, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia).</p>	<p>Tali docenti devono allegare alla domanda di movimento il certificato rilasciato dalle commissioni mediche insediate presso le ASL competenti alle certificazioni di cui alla legge 104/92.</p> <p>La precedenza spetta, per i docenti che hanno bisogno di particolari cure, per tutte le preferenze espresse (sempre nell'ambito della II fase), a condizione che la prima preferenza coincida con il comune in cui esista un centro di cura specializzato. Occorre allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'istituto di cura.</p>

<p>3) Trasferimenti a domanda dei docenti che beneficiano della precedenza di cui all'art. 7 punto V Titolo I del CCNI.</p> <p>Si tratta dei docenti che prestano assistenza in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al coniuge; - al figlio in situazioni di handicap; - al genitore in situazione di handicap. In quest'ultimo caso, è necessario che sussista l'unicità dell'assistenza che si determina nel caso in cui il docente sia figlio unico, ovvero, nel caso che, pur esistendo altri fratelli, il docente sia l'unico in grado di prestare assistenza. E' necessario, in tale ultima ipotesi, allegare una dichiarazione che gli altri fratelli, per motivi obiettivi ben specificati, siano impediti dal prestare assistenza. <p>La precedenza spetta anche a coloro che esercitano legale tutela (da documentare) di portatori di handicap.</p>	<p>La precedenza spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di esse corrisponda al comune in cui il docente risulti domiciliato con il soggetto handicappato o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti (non esiste più l'obbligo della coabitazione). Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.</p> <p>Occorre anche che l'assistenza si svolga con continuità e che venga effettivamente svolta al momento in cui si presenti la domanda di trasferimento.</p> <p>E' riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche a coloro che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una precedente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>Le situazioni di handicap che danno titolo alla precedenza sono solo quelle a carattere di gravità previste dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92 è certificata dalle competenti ASL.</p> <p>E' necessario presentare la documentazione prevista all'art. 9 del CCNI.</p>
<p>4) Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 7 – TITOLO I – del CCNI.</p> <p>La precedenza spetta nel comune dove è ubicata la sede nella quale il coniuge è stato trasferito d'ufficio, ovvero, nella quale abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.</p>	<p>Personale interessato a beneficiare della precedenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coniuge convivente del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità (Legge 100/87); - coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata.(art. 10 della legge 28 marzo 1997 n. 85); - coniuge di personale trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, di seguito specificato (D.L.vo 325/87).:

<p>E' necessario che tale comune venga indicato come prima preferenza nel modulo domanda; in caso di mancanza di disponibilità, è possibile ottenere il trasferimento con precedenza nei comuni vicini.</p> <p>La legge 100/87 prevede che l'assegnazione del docente alla sede dove è avvenuto il trasferimento d'ufficio del coniuge, possa avvenire anche in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - personale volontario coniugato e personale in servizio permanente delle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile; ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224; - personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139); - coniuge convivente del personale, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, ovvero che abbiano eletto domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224. (Legge 266/1999) <p>Per quanto previsto dalla legge 86/2001, tale precedenza spetta anche al coniuge del personale che percepisca l'indennità di pubblica sicurezza.</p>
<p>5) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 31 del Titolo II CCNI.</p>	<p>Riguarda i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie. E' necessario indicare tali scuole con una indicazione di tipo specifico, in base ai codici riportati nel Bollettino Ufficiale.</p>
<p>6) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 32 del TITOLO II del CCNI.</p>	<p>La precedenza spetta sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale che ha maturato almeno 3 anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.</p>

<p>7) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/1999 n. 265 e dal D.L.vo 267/2000</p>	<p>Riguarda il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali limitatamente alla durata del mandato. Spetta per tutte le preferenze espresse sul modulo-domanda, a condizione che la prima di esse corrisponda al comune nel quale viene espletato il mandato amministrativo.</p> <p>Al termine del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi di tale preferenza, detto personale rientra nella scuola di precedente titolarità, anche in soprannumero.</p>
<p>8) Trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia, compresi i titolari del contingente delle D.O.P., i docenti privi della sede, ed i docenti in soprannumero che, in questa fase, non si avvalgono di alcuna precedenza e partecipano con il punteggio a domanda.</p>	<p>A questa fase partecipano anche i docenti titolari di posti di sostegno che chiedono il trasferimento su posti curricolari, anche se hanno richiesto preferenze coincidenti con il comune di titolarità.</p> <p>In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.</p>
<p>9) Trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.), che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni</p> <p>Riguarda i docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica provinciale che risultino in soprannumero rispetto alla consistenza organica della stessa. L'individuazione avviene nei confronti di coloro che risultano agli ultimi posti della graduatoria provinciale predisposta dal CSA.</p>	<p>Il sistema di elaborazione dei dati procede all'assegnazione della sede d'ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune, (ovvero nel distretto in caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda compilata (Allegato I/7 scuola media, Allegato J/11 scuola superiore) per la predisposizione delle graduatorie provinciali, ovvero, in mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità.</p> <p>In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento d'ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria.</p>

<p>10) Trasferimenti, nelle tre tipologie (EH, CH, DH) di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari,</p>	<p>Il movimento viene disposto senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell'ambito della provincia.</p>
<p>11) Trasferimenti d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti operazioni.</p> <p>Il trasferimento d'ufficio avviene, in base alla tabella di viciniorità, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa sul modulo-domanda, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda.</p>	<p>Le ipotesi che si possono verificare, variano a seconda che la prima preferenza valida espressa sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un distretto comprendente più comuni: in tal caso, si prende a riferimento il comune sede di distretto; - un comune comprendente più distretti: si inizia, allora, dal primo distretto indicato nel bollettino ufficiale; - un Centro Territoriale: in tale ipotesi, si considera il comune della sede amministrativa; - il codice sintetico relativo alla provincia, ovvero il codice D.O.P. o il codice D.O.S.: in tale ultima evenienza, si prende a riferimento il comune del capoluogo di provincia. <p>In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto richieste dal docente, i docenti della scuola elementare titolari su posto comune ed i docenti della scuola media, partecipano al trasferimento d'ufficio sulle disponibilità esistenti per i Centri Territoriali, seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.</p>

EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE.

Terminata la fase dei trasferimenti all'interno della provincia, il sistema avrà determinato, per ciascun tipo di posto o classe di concorso, le disponibilità ai fini dell'espletamento della successiva terza fase che è relativa alle operazioni di passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti già titolari nella provincia ed ai trasferimenti ed ai passaggi in entrata ed in uscita dalla provincia.

Affinchè questa terza fase divenga operativa, è necessario che al termine della seconda fase dei movimenti si sia proceduto al riassorbimento (a domanda o d'ufficio) di tutte le posizioni di soprannumero dei docenti già titolari di cattedra, ovvero, in soprannumero rispetto alla dota-

zione organica provinciale (D.O.P.) ed all'assegnazione della sede definitiva ai docenti neo-immessi in ruolo

Per la scuola primaria (materna ed elementare), si dovrà tenere conto della sistemazione dei perdenti posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, ed al loro trasferimento (a domanda o d'ufficio) all'interno della stessa tipologia di posto di titolarità o su diversa tipologia o, infine, su posti di tipo comune.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario che, per ciascuna classe di concorso, esistano i presupposti di disponibilità. Ciò si verifica quando risulta positiva la differenza tra il numero complessivo delle cattedre e dei posti dell'organico di diritto (ivi compresi i posti disponibili per i centri territoriali, per la D.O.P. e la dotazione organica provinciale di sostegno di II grado), e il numero dei docenti titolari.

Questi ultimi comprendono rispettivamente:

- 1) docenti di ruolo con sede definitiva;
- 2) docenti di ruolo senza sede definitiva (tra cui i neo immessi in ruolo con decorrenza 1.9.2004);
- 3) titolari della dotazione organica provinciale;
- 4) docenti non licenziabili ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 270/82;
- 5) docenti da immettere in ruolo in base al contingente riservato al concorso per gli anni precedenti, qualora detti posti non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina.

Non vanno più accantonati posti per l'inclusione di docenti, con riserva, nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 426/88.

Una volta determinata la disponibilità complessiva al termine dei trasferimenti della II FASE, il 50% di essa viene destinata all'effettuazione della III fase, qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo ad un numero non intero, si approssima all'unità superiore; **il restante 50% costituisce l'aliquota massima per le eventuali immissioni nei ruoli.**

La disponibilità così determinata viene destinata rispettivamente:

- 1) in misura del 50%, all'effettuazione delle operazioni di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) dei docenti titolari in provincia (25% sul totale dei posti rimasti dopo la II fase dei movimenti).
- 2) In misura del restante 50% (25% sul totale dei posti rimasti dopo la II fase dei movimenti), rispettivamente:
 - 2.1) per l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali, sui posti rimasti dopo la fase 1),
 - 2.2) per l'effettuazione dei passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali e di mobilità professionale residuale nella provincia, sui posti rimasti dopo la fase 2.1).

Quindi, ad esempio, se dopo la fase dei trasferimenti in ambito provinciale (Fasi I e II), residuano 100 posti (per un determinato posto o classe di concorso), i posti verranno così ripartiti:

50 posti verranno destinati alla TERZA FASE (50% del totale).

Questi 50 posti verranno a loro volta ripartiti:

25 posti per la mobilità professionale all'interno della provincia;

25 posti per i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale interprovinciale e provinciale residua.

E' chiaro che i posti eventualmente non assegnati all'interno della mobilità professionale, verrebbero assegnati alle operazioni successive.

I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria superiore, vanno ad incrementare l'aliquota assegnata alla mobilità della terza fase nel suo complesso.

Vediamo nel dettaglio la sequenza delle operazioni della III FASE, facendo presente in via preliminare quanto segue: .

- i posti lasciati liberi in seguito ai passaggi di cattedra sono utilizzabili nel corso dei trasferimenti interprovinciali sia in quantità che in qualità;
- i passaggi tra i ruoli diversi della scuola elementare precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione;
- il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso é disposto con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno;
- il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno é disposto manualmente dagli uffici scolastici provinciali competenti dopo l'effettuazione delle procedure automatizzate;
- le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione, sono disponibili per le sole operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti. Così, ad esempio, per l'a.s. 2005/2006 sono disponibili per i trasferimenti nell'ambito della scuola media di I grado, i posti lasciati liberi dai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo alle scuole secondarie di II grado o della scuola primaria, ricordiamo che i trasferimenti nella scuola media, salvo modifiche, saranno pubblicati il 13.6.2005, quelli della scuola superiore il 23 maggio e quelli della scuola primaria l'11 aprile.
- per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogamente sono contestuali le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.

2.1) PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEI DOCENTI TITOLARI NELLA PROVINCIA

Come detto in precedenza, si effettuano in misura della metà del 50% dei posti rimasti dopo la FASE II, corrispondente al 25% del totale dei posti rimasti dopo tale fase dei movimenti, sulle disponibilità che sono residue dopo l'effettuazione della mobilità territoriale nell'ambito provinciale.

1) Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 7 – TITOLO I - del CCNI.

Personale interessato, nel seguente ordine:

- a) docenti non vedenti;
- b) docenti emodializzati.

Le operazioni si effettuano anche oltre il limite del 50% dell'aliquota riservata alla mobilità professionale

2) Passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 7 – TITOLO I - del CCNI;

Personale interessato, nel seguente ordine:

- a) docenti non vedenti
- b) docenti emodializzati

Le operazioni si effettuano anche oltre il limite del 50% dell'aliquota riservata alla mobilità professionale

3) Passaggi di cattedra dei seguenti docenti titolari in provincia:

- provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero;
- provenienti da posizioni di soprannumero dai ruoli della scuola materna ed elementare;

Le operazioni si effettuano anche oltre il limite del 50% dell'aliquota riservata alla mobilità professionale.

4) Passaggi di ruolo dei seguenti docenti titolari in provincia:

- provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nei limiti del riassorbimento dell'esubero;
- provenienti da posizioni di soprannumero dai ruoli della scuola materna ed elementare;
- docenti che abbiano frequentato i corsi di riconversione professionale di cui all' art. 1 lettera A) del D.M. 231/94.

Le operazioni si effettuano anche oltre il limite del 50% dell'aliquota riservata alla mobilità professionale

5) Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti dell'abilitazione.

6) Passaggi di ruolo dei seguenti docenti titolari in provincia:

- docenti utilizzati, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità (a.s. 2004/2005), in classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti dell'abilitazione;
- passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna della provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati dalle predette attività;

7) Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

8) Passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

2.2 - TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI

Come detto in precedenza, si effettuano in misura della metà del 50% dei posti rimasti dopo la FASE II, corrispondente al 25% del totale dei posti rimasti dopo tale fase dei movimenti, sulle disponibilità che sono residue dopo l'effettuazione della mobilità professionale descritta in precedenza (punto 2.1) La sequenza è la seguente:

9) Trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 7 – TITOLO I - del CCNI, nel seguente ordine:

- a) docenti non vedenti
- b) docenti emodializzati

10) Trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero.

11) Trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 7 – TITOLO I – del CCNI, nel seguente ordine:

- a) docenti portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge 104/92;
- b) trasferimenti a domanda con precedenza dei docenti che hanno bisogno per gravi motivi di salute, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia);
- c) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92 (riconosciuti con handicap a carattere di gravità dalle commissioni delle A.S.L.), limitatamente alla provincia in cui è ubicato il comune di residenza, ed a condizione che abbiano richiesto come prima preferenza il predetto comune di residenza, oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

12) Trasferimenti a domanda dei docenti che beneficiano della precedenza di cui all' art. 7 titolo V del CCNI, relativamente alla prestazione di assistenza al coniuge, ovvero al figlio in situazioni di handicap, ovvero al genitore in situazione di handicap in qualità di figli unici (in caso di presenza di altri fratelli occorre dichiarare che esistono oggettivi motivi di impedimento all'assistenza da parte degli altri fratelli).

La precedenza spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di esse corrisponda al comune in cui il docente risulti domiciliato con il soggetto handicappato (non esiste più l'obbligo della coabitazione). Occorre anche che l'assistenza si svolga con continuità e che venga effettivamente svolta al momento in cui si presenti la domanda di trasferimento.

E' riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche a coloro che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una precedente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le situazioni di handicap che danno titolo alla precedenza sono solo quelle a carattere di gravità previste dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92 e certificate dalle competenti ASL.

13) Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art.7 – TITOLO I, relativa al coniuge convivente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza che abbia avuto l'assegnazione d'ufficio in quel determinato comune.

La preferenza spetta per tutte le preferenze espresse, a condizione che la prima di esse coincida con il comune dove è avvenuto il trasferimento d'ufficio del coniuge.

14) Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/1999 n. 265 e del D.L.vo 267/2000, relativa al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali limitatamente alla durata del mandato.

Spetta per tutte le preferenze espresse sul modulo-domanda, a condizione che la prima di esse corrisponda al comune nel quale viene espletato il mandato amministrativo.

Al termine del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi di tale preferenza, detto personale rientra nella scuola di precedente titolarità, anche in soprannumero.

15) Trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 7 – TITOLO I, relativa al personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale .

La precedenza spetta per la provincia dove il docente ha svolto l'attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

16) Trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

2.3. OPERAZIONI DI MOBILITA' PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE E DI MOBILITA' PROFESSIONALE RESIDUALE NELLA PROVINCIA

Si effettuano sempre nell'ambito della metà del 50% dei posti rimasti dopo la FASE II, corrispondente al 25% sul totale dei posti rimasti dopo tale II fase dei movimenti), sui posti eventualmente rimasti dopo le fasi 2.1) e 2.2)ed in base alla seguente sequenza:

17) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto I), art. 7, titolo I), nel seguente ordine:

- a) docenti non vedenti
- b) docenti emodializzati

18) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità (a.s. 2003/2004), sono utilizzati in classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti dell'abilitazione;

19) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero;

passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nei limiti del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare;

20) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza;

passaggi di ruolo e di cattedra provinciale dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di mobilità professionale dei docenti titolari all'interno della provincia per mancanza di disponibilità. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio